

Protocollo d'Intesa

Tra

Il Ministero della Giustizia

Il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria

e

Il Consiglio dell'Ordine Nazionale degli Psicologi (CNP)

e

L'Associazione Unitaria Psicologi Italiani (AUPI)

Premesso

- *Che la Legge 354/75, all'art.13, stabilisce che il trattamento penitenziario deve rispondere ai particolari bisogni della personalità di ciascun soggetto, e pertanto nei confronti di ciascun detenuto deve essere predisposta l'osservazione scientifica della personalità;*
- *che il Ministero della Giustizia – Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, attraverso i propri Provveditorati Regionali e i singoli istituti penitenziari, stipula accordi individuali con dei professionisti, ai sensi del comma 4 dell'art.80 della citata Legge 354/75, per lo svolgimento delle attività di osservazione e trattamento;*
- *che la Legge 10 ottobre 1986 n.633 ha previsto nell'ordinamento penitenziario nuovi istituti trattamentali;*
- *che a tal fine sono stati apprestati idonei servizio di collaborazione nelle attività di osservazione scientifica della personalità e di trattamento, anche in riferimento al servizio "Nuovi Giunti" presso gli istituti penitenziari (circolari n.3233/5683 del 30/12/1987 e n.3245/5695 del 16/05/1988).*

Considerato

- *Che tra i professionisti convenzionati vi sono psicologi, convenzionati annualmente, per i quali al momento dell'emanazione della Legge 354/75 non esisteva ancora l'Albo professionale, istituito successivamente solo nel 1989 con la Legge n.56;*
- *che il Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Psicologi ha chiesto una puntuale definizione delle prestazioni professionali richieste a tali professionisti negli istituti penitenziari, per evitare elementi di confusività e di abusi professionali, a tutela della Deontologia alla quale gli Ordini sono preposti;*
- *che l'Associazione Unitaria Psicologi Italiani, unico sindacato di categoria firmatario dei vigenti contratti degli psicologi dipendenti e convenzionati, ha chiesto la stipula di un Accordo di lavoro per questi professionisti per evitare meccanismi di sperequazione economica e normativa, con successivi contenziosi.*

Valutato

- *Che è nell'interesse del Ministero della Giustizia definire meglio le prestazioni professionali richieste agli Psicologi e stipulare un protocollo per la valorizzazione dell'attività svolta in ambito penitenziario di questa categoria professionale, ormai dotata dell'Albo;*

- *che anche il Ministero della Difesa, per i propri consulenti psicologi, si è dotato di un Protocollo di intesa che tuteli il Ministero sulle competenze da chiedere ai professionisti e regolamenti il rapporto di lavoro con gli stessi, per elevare gli standards delle prestazioni.*

*Tra il Ministero della Giustizia
Il Consiglio dell'Ordine Nazionale degli Psicologi (CNP)
e
l'Associazione Unitaria Psicologi Italiani (AUPI)*

si stipula il seguente Protocollo di intesa

Articolo 1
Generalità e impegni

- *Le parti si danno atto che, sulla scorta delle disposizioni vigenti, l'attività prestata dagli psicologi in base all'art.80, comma 4, della L.354/75 e all'art.132 del D.P.R. 230/00 ha carattere libero professionale, con esclusione del rapporto d'impiego.*
- *Le parti, ed in particolare il Ministero della Giustizia, si impegnano a portare avanti anche attraverso la rideterminazione delle dotazioni organiche degli psicologi o, all'occorrenza opportune proposte normative, la previsione, nelle strutture penitenziarie, di servizi o presidi psicologici all'interno dei quali sia contemplata l'attività di psicologi con rapporto di lavoro a qualsiasi titolo a tempo indeterminato; si impegnano altresì a meglio definire le modalità operative e i contenuti dei predetti servizi o presidi psicologici; si impegnano infine, nelle more di attuare quanto sopra specificato e al fine di non disperdere le professionalità createsi e non vanificare le legittime aspettative di futura stabilizzazione degli operatori oggi legati all'Amministrazione Penitenziaria con convenzioni di durata annuale, a favorire la stabilità degli attuali rapporti convenzionali annuali.*

Articolo 2

Compiti dei Provveditorati Regionali dell'Amministrazione Penitenziaria

- *Ai sensi delle vigenti disposizioni resta affidata ai Provveditorati Regionali dell'Amministrazione Penitenziaria la tenuta degli elenchi degli esperti, ivi compreso quello degli psicologi, e il coordinamento degli incarichi degli stessi nell'ambito dei propri istituti e servizi.*
- *Ferme restando le vigenti disposizioni in tema di tenuta degli elenchi di cui al comma precedente e di iscrizione e cancellazione dagli elenchi stessi, il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria si impegna ad impartire ai Provveditorati Regionali le disposizioni intese a favorire la stabilità dei rapporti convenzionali annuali in atto, e ad adeguare gli schemi convenzionali a quant'altro stabilito nel presente protocollo d'intesa.*
- *In presenza dell'assenso degli interessati fornito eventualmente con l'istanza di inclusione negli elenchi degli esperti, l'Amministrazione Penitenziaria si impegna ad inviare, a cura dei Provveditorati Regionali, la copia degli elenchi stessi per la parte riguardante gli psicologi, entro il 28 febbraio di ogni anno, al Consiglio dell'Ordine Nazionale degli Psicologi (CNP) e all'Associazione Unitaria Psicologi Italiani (AUPI).*

Articolo 3

Caratteristiche del rapporto convenzionale

- *L'incarico ex art.80 comma 4, Legge 354/75 è compatibile con l'esercizio libero professionale nonché con altri incarichi.*
- *Qualora l'Amministrazione debba aumentare il monte orario o conferire nuovi incarichi, anche in sostituzione temporanea, di norma e tenuto conto delle distanze, si impegna ad interpellare prioritariamente professionisti che, prima nella stessa struttura richiedente e poi in quella regione, non hanno raggiunto il massimale orario, secondo l'ordine di anzianità.*
- *Le prestazioni di cui all'incarico in linea di massima e con l'eccezione del servizio "Nuovi Giunti" non vengono espletate nei giorni festivi.*
- *Esse non potranno, in ogni caso, avere la durata superiore alle 8 ore giornaliere, oppure alle 10 ore giornaliere qualora la sede dell'istituto o del servizio penitenziario disti più di cento chilometri dal comune in cui il professionista risiede o qualora la sede dell'istituto o del servizio sia ubicata in un'isola (escluse la Sardegna e la Sicilia).*

Articolo 4

Altre disposizioni a garanzia dell'incarico

- *L'Amministrazione Penitenziaria si impegna a non revocare l'incarico, sospendendo comunque il pagamento degli onorari, nel caso di interruzione delle prestazioni dovute a:*
 - a) *motivi di studio o familiari, previa comunicazione alla Direzione della struttura penitenziaria;*
 - b) *motivi di salute, con immediata comunicazione alla Direzione;*
 - c) *gravidanza e puerperio, previa comunicazione alla Direzione;*
 - d) *servizio militare;*
 - e) *formazione permanente.*
- *L'interruzione per i motivi suddetti, che devono essere adeguatamente comprovati, non è cumulabile e non può essere superiore, nell'anno di durata dell'accordo, a tre mesi complessivi per i motivi sub a) e b) ed ai cinque per il motivo sub c).*
- *Nel caso del servizio militare le prestazioni debbono riprendersi entro un mese dal congedo.*
- *Il professionista può, inoltre, interrompere le prestazioni annualmente, fino ad un limite massimo di 45 giorni per usufruire di un riposo in più fasi di intesa con la Direzione della struttura penitenziaria. Tale periodo può essere recuperato nel corso della durata dell'incarico.*
- *Non costituisce interruzione delle prestazioni il mancato rispetto del programma concordato, qualora la Direzione comunichi tempestivamente al professionista l'impossibilità di richiedere la prestazione per indisponibilità di soggetti o per gravi motivi concernenti la vita dell'istituto o del servizio.*
- *In caso di controversia circa i motivi dell'interruzione delle prestazioni, la Direzione della struttura penitenziaria o il professionista ne danno notizia al Provveditorato Regionale competente.*

Articolo 5

Rinnovo della convenzione

- *La convenzione ha la durata di un anno dalla sua sottoscrizione e può essere rinnovata di volta in volta per un egual periodo previa acquisizione della disponibilità dell'esperto da comunicare alla Direzione della struttura penitenziaria due mesi prima della scadenza.*
- *L'Amministrazione si impegna, nel rispetto di quanto sottoscritto dalle parti, a non modificare o revocare gli incarichi conferiti, salvo che per eventuali riduzione di fondi dello stanziamento in bilancio. In tal caso si procede riducendo o revocando gli incarichi a partire da quello più recente tenendo conto dei rinnovi.*

- *L'incarico può essere rinunciato in qualsiasi momento dal professionista, ovvero revocato motivatamente dall'Amministrazione Penitenziaria per ripetute inosservanze degli impegni assunti dal professionista medesimo o quando il suo comportamento sia tale da nuocere alla sicurezza, all'ordine o alla disciplina dell'istituto o servizio penitenziario.*
- *In ogni caso, la revoca dell'incarico deve essere convalidata dal Provveditorato Regionale competente ed ha efficacia da tale momento.*
- *La rinuncia all'incarico da parte del professionista, adeguatamente motivata, nonché la revoca dall'incarico con effetto immediato, da parte della Direzione, per la riduzione o la soppressione del servizio, non comporta la cancellazione dall'elenco degli esperti. Nei casi in questione il professionista ha precedenza sugli altri aspiranti qualora si proceda ad altre convenzioni nello stesso ambito regionale.*

Articolo 6

Trattamento economico

- *Le parti si impegnano a rivedere gli attuali compensi orari, per renderli più adeguati rispetto alle previsioni del vigente Accordo Collettivo Nazionale per gli psicologi ambulatoriali nelle AUSL, tenuto comunque conto delle risorse disponibili e delle norme in atto vigenti in materia di sanità penitenziaria.*

Articolo 7

Aggiornamento professionale

- *Il professionista può essere ammesso a partecipare alle iniziative di formazione specializzata, verifica professionale e di aggiornamento promosse dall'Amministrazione Penitenziaria o da altri Enti, previo accordo con detta Amministrazione, per un numero non superiore a 20 ore retribuite nell'ambito di quelle autorizzate.*
- *Ai professionisti convenzionati viene garantita la possibilità di partecipare ad iniziative di Educazione continua in medicina (ECM), per l'acquisizione dei crediti formativi annuali obbligatori, stabiliti dalla Commissione Nazionale per la Formazione Continua, ai sensi dell'art.16 bis, commi 1 e 2, del Decreto Legislativo 502/92 così come modificato dall'art.14 del D.L.gs 229/99.*
- *I corsi di formazione di cui al precedente comma 2 potranno essere organizzati anche direttamente dal Ministero della Giustizia, divenendo così obbligatori e prioritari rispetto ad altre iniziative formative riconosciute ai fini dell'ECM.*

- *L'assenza per la partecipazione ai corsi previsti dai due precedenti commi deve ritenersi giustificata e pertanto è retribuita.*

Articolo 8

Commissione paritetica per il monitoraggio sull'applicazione del protocollo

- *Entro 60 giorni dalla stipula del presente protocollo, con provvedimento del Sottosegretario alla Giustizia delegato, è istituita una Commissione paritetica col compito di monitorare l'applicazione del presente protocollo, fornire a richiesta dell'Amministrazione pareri su questioni attinenti l'applicazione del protocollo, richiedere all'Amministrazione ove occorra, i provvedimenti atti a rimuovere la disapplicazione o l'applicazione non corretta del protocollo.*

La Commissione sarà costituita dal Capo dell'Amministrazione Penitenziaria o da un Dirigente Generale suo delegato, che la presiederà, nonché da:

- a) tre componenti designati dal Capo dell'Amministrazione Penitenziaria;*
- b) tre componenti designati congiuntamente dal Consiglio dell'Ordine Nazionale degli Psicologi (CNP) e dall'Associazione Unitaria Psicologi Italiani (AUPI).*

Per i componenti di cui alle precedenti lettere a) e b) oltre ai titolari dovranno essere designati, a cura delle rispettive Autorità designanti, anche i supplenti.

- *La partecipazione alla Commissione sarà gratuita e non darà diritto nei confronti dell'Amministrazione a rimborsi di sorta per spese di trasferta o altro.*
- *La durata della Commissione sarà biennale; i componenti possono essere rinnovati nell'incarico non più di una volta.*
- *La Commissione si riunirà presso il Ministero della Giustizia e almeno ogni sei mesi.*

Articolo 9

Rappresentanza sindacale

- *A richiesta dei singoli professionisti le eventuali quote sindacali potranno essere riscosse utilizzando le modalità previste dal vigente Accordo Collettivo Nazionale per gli psicologi ambulatoriali nelle AUSL.*
- *La predetta riscossione a favore di associazioni sindacali della dirigenza non comporta in nessun modo il riconoscimento di mansioni dirigenziali.*

Articolo 10

Estensione del protocollo

- *Il Ministro della Giustizia si impegna ad estendere le previsioni del presente protocollo, in quanto compatibili, alle convenzioni con gli psicologi stipulate dagli organi del Dipartimento della Giustizia minorile.*

Roma, li

- *per il Consiglio dell'Ordine Nazionale degli Psicologi (CNP)* _____

- *per l'Associazione Unitaria Psicologi Italiani (AUPI)* _____

- *per il Ministero della Giustizia*

il Sottosegretario alla Giustizia delegato _____

il Capo del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria _____